


ACTIVE IMPRESA COMMERCIO

ESERCENTE

PROTEZIONE DIGITALE



Il presente Set Informativo Modulo Protezione Digitale - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione Digitale
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione Digitale
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione Digitale

Proteggi i tuoi strumenti digitali con...

- Prevenzione e Assistenza, per avere subito a tua disposizione soluzioni per prevenire o risolvere velocemente problemi, proteggendo i tuoi dati digitali anche con la Garanzia Digitale Sicuro.
- IN ATTIVITÀ – Macchine elettroniche, la protezione All Risks per le tue macchine elettroniche anche portatili impiegate in mobilità
- IN ATTIVITÀ – Cyber Risk, per proteggere il tuo sistema informatico da attacchi esterni e ripristinare la tua attività il prima possibile. Puoi attivare garanzie di Responsabilità civile e Protezione legale che ti tutelano anche in caso di violazioni della normativa privacy a causa di un evento cyber.
- IN CONTINUITÀ, per avere subito a tua disposizione soluzioni per riprendere prontamente l'attività dopo un danno che l'ha bloccata.

In particolare, è possibile scegliere una diaria per i giorni di interruzione o le maggiori spese che hai sostenuto per riaprire l'esercizio o un indennizzo supplementare per gestire le conseguenze del danno stesso.



Scopri la Protezione digitale di ACTIVE Impresa COMMERCIO nella formula assicurativa che hai scelto!

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione Digitale del prodotto Active Impresa Commercio è destinato all'assicurazione delle Macchine elettroniche e del Cyber Risk di imprese e altri enti che esercitano un'attività del settore commercio, compreso il rischio della connessa interruzione di esercizio. L'offerta comprende una copertura Assistenza per le necessità e le emergenze legate alla protezione dei dati digitali.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI

Pacchetto di Prestazioni che comprende:

- ✓ Garanzia Digitale sicuro: monitoraggio dell'identità aziendale on-line; protezione dei dati on line; protezione mobile;
- ✓ Prestazioni di emergenza: assistenza psicologica per danno reputazionale a causa di uso improprio dei dati o dell'immagine aziendale o personale; anticipo spese di prima necessità; interprete a disposizione in caso di Furto, Rapina o scippo all'estero.

SEZIONE IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Sono assicurati:

- ✓ Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche presso l'ubicazione (con facoltà anche di estendere a quelle portatili al fuori dall'ubicazione) a causa di qualsiasi evento non escluso;
- ✓ Spese di ricostruzione degli Archivi informatici;
- ✓ Spese di ricollocamento dei beni;
- ✓ Spese di demolizione, sgombero, smaltimento.

Se sono attive la sezione In Attività - Cyber Risk e la Partita "Macchinari Attrezzatura e Arredamento" per la Garanzia *Incendio e altri eventi* del Modulo Protezione dell'Attività, sono compresi anche:

- ✓ i danni alle Apparecchiature controllate dal Sistema Informatico.
- Sono inoltre previste Garanzie opzionali, indicate nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE IN ATTIVITÀ – GARANZIA CYBER RISK

Può essere attivata con la sezione In Attività – Macchine elettroniche.

- ✓ Danni al Sistema Informatico aziendale: per la copertura dei costi sostenuti a seguito dell'evento Cyber per:
 - interventi per ripristino Rete iniziati entro 3 giorni;
 - interventi per ricostituire Archivi Informatici effettuati entro 30 giorni;
 - notifica "Breach of privacy";
 - indagini per "Incident response" iniziate entro 3 giorni.

Sono inoltre previste Garanzie opzionali, indicate nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE IN CONTINUITÀ – GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

✓ Prevede tre Garanzie tra loro alternative che possono essere attivate con altre Garanzie del Modulo (Garanzie di riferimento) a copertura del rischio di interruzione dell'attività a seguito di un Sinistro indennizzabile in base alle stesse.

✓ **Diaria da interruzione dell'attività:** prevede il pagamento di un'indennità giornaliera in caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia Macchine elettroniche o alla Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale (se attiva) che provoca l'interruzione dell'attività dell'Assicurato.

✓ **Danni indiretti:** prevede il pagamento di un Indennizzo a titolo di danni indiretti a integrazione dell'Indennizzo per i Danni materiali e diretti liquidato in base alla Garanzia di riferimento Macchine elettroniche.

✓ **Maggiori spese:** prevede l'indennizzo delle spese straordinarie che l'Assicurato ha dovuto sostenere per proseguire l'attività in caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia Macchine elettroniche che provoca l'interruzione dell'attività dell'Assicurato.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle Somme assicurate e dei Massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI

- ✗ **Le Prestazioni non operano in caso di:** dolo dell'Assicurato; Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali; guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo; trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

SEZIONE IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Sono esclusi i danni:

- ✗ **causati con dolo da Contraente o Assicurato;**
- ✗ **dovuti a:** difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula della Polizza; deperimento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, effetti graduali degli agenti atmosferici, umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, evaporazione; inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore; montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; ammanco in sede di inventario o smarrimento; Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bomba d'acqua o Frana;
- ✗ **per i quali deve rispondere per legge il costruttore;**
- ✗ **di natura estetica non connessi con danni indennizzabili;**
- ✗ **attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;**
- ✗ **a parti o componenti soggetti a consumo per uso;**
- ✗ **causati da o che si verificano in occasione di:** maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette o indirette; insurrezione, **se manca la prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi;**
- ✗ **che conseguono a Guerra o Guerra informatica, anche non dichiarate;**
- ✗ **ammanco in sede di inventario o da smarrimento;**
- ✗ **verificatisi in occasione di insurrezione, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi.**

SEZIONE IN ATTIVITÀ – GARANZIA CYBER RISK

Sono esclusi:

- ✗ **molte, ammende, sanzioni amministrative e fiscali, penali contrattuali, risarcimenti a carattere punitivo;**
- ✗ **danni causati da:** impiego o detenzione di sostanze radioattive, esplosione, emanazioni di calore o radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ✗ **danni che si verificano in occasione di:** tumulti popolari, sommosse, insurrezione
- ✗ **Danni corporali;**
- ✗ **danni da Guerra o Guerra informatica, anche non dichiarate;**
- ✗ **pagamenti fatti a seguito di estorsione o ricatto.**

Per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale:

- ✗ **danni provocati da dolo di:** Assicurato, dirigenti preposti come responsabili dell'esercizio; prestatori di lavoro del cui fatto l'Assicurato era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza o cessati da più di 24 ore, se il Sinistro è avvenuto con uso delle Credenziali di accesso non rimosse.

Per la Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber:

- ✗ **i danni conseguenti** al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro.

Per la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber

- ✗ **le vertenze relative a** fatto Doloso dell'Assicurato salvo il caso di Sentenza passata in giudicato, con assoluzione, proscioglimento o derubricazione.

SEZIONE IN CONTINUITÀ – GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Sono esclusi:

- × tutti i danni che escludono l'indennizzabilità del Sinistro per le Garanzie di riferimento;
- × danni e perdite da misure di prevenzione del contagio da Malattia pandemica o epidemica e servizi assicurativi connessi a Malattia pandemica o epidemica.



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie Assistenza psicologica per danno reputazionale e Anticipo spese di prima necessità sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Le Garanzie della Sezione In attività – Garanzia Macchine elettroniche operano per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, che si trovano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Per i soli costi di notifica "Breach of privacy", la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale opera per i dati personali salvati su sistemi di terzi ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ La Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber opera per attacchi al sistema informatico ubicato nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano per i danni a terzi che si verificano in tutto il mondo.
- ✓ La Garanzia Protezione legale da Evento Cyber opera per attacchi al sistema informatico ubicato nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano per vertenze processualmente trattate negli stati europei.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.
- **In caso di Sinistro con danni ai beni:** fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni e, nei 5 giorni successivi, inviare una relazione scritta; denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia (sempre in caso di Furto, su richiesta di Generali Italia negli altri casi); conservare i residui del Sinistro fino al pagamento del danno, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (in caso di Furto dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del Sinistro)
- Per le **Garanzie della sezione In Attività – Garanzia Cyber Risk:** effettuare la denuncia entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza tramite telefonata ai numeri dedicati o con invio di mail all'indirizzo di posta elettronica cyber.sinistri@generali.com per le Garanzie Danni al Sistema Informatico aziendale e Responsabilità Civile da Evento Cyber; sinistri@das.it per la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber.
- Per i Sinistri che colpiscono la **Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale:** in occasione della denuncia del Sinistro, comunicare se intende avvalersi dell'Indennizzo in forma specifica e, se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, presentare denuncia alle Autorità competenti.
- Per i Sinistri che colpiscono la **Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber:** aggiornare DAS sulle circostanze rilevanti ai fini delle prestazioni; ottenere la conferma a procedere da DAS prima di incaricare un legale o un perito o sottoscrivere con loro un accordo economico o un preventivo di spesa o di concordare con la controparte una transazione o un accordo a definizione della controversia.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione Active Impresa Commercio può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa, Il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione della Garanzie e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione Active Impresa Commercio decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie – compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di decorrenza della Garanzia iniziale è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. Le Garanzie Eventi Atmosferici della sezione In attività – Garanzia Macchine elettroniche e le Garanzie della sezione In attività – Garanzia Cyber Risk hanno sempre durata annuale e per esse non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio. **Le Garanzie Eventi Atmosferici iniziano a operare dopo un periodo iniziale di inefficacia di 15 giorni. La Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber opera per le richieste di risarcimento originate da Eventi Cyber che si sono verificati nel periodo di efficacia della Garanzia solo se pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza. La Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber opera per le vertenze determinate da Eventi Cyber che si sono verificati nel periodo di efficacia dell'Assicurazione solo se l'Assicurato è venuto a conoscenza delle vertenze stesse durante il periodo di efficacia della Garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza.** In caso di esercizio da parte di Generali Italia della facoltà di modifica delle condizioni di Premio per le Garanzie Responsabilità Civile da Evento Cyber e Protezione legale da Evento Cyber per le quali il Contraente ha comunicato un aumento del parametro di conteggio del Premio oltre i limiti previsti, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio, tali Garanzie cessano alla scadenza dell'annualità maggiorata di 30 giorni. L'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione Active Impresa Commercio non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, **con comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.**

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione. **Generali Italia può inoltre recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato. Tale facoltà non è prevista per le Garanzie Prevenzione e Assistenza. **Il Contraente e Generali Italia possono recedere in qualunque momento dalle Garanzie Eventi atmosferici e dalle Garanzie Cyber Risk con preavviso di 30 giorni.**

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi Macchine elettroniche, Cyber, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Commercio - Modulo Protezione Digitale

data di aggiornamento: 28.06.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di **GENERALI ITALIA S.p.A.**, società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: €9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo €1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali e delle Somme assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO

SEZIONE IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

È possibile escludere dalla copertura i beni in leasing, con conseguente sconto sul Premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Sono indennizzati i danni da Eventi atmosferici (uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria); Sovraccarico neve a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.

SEZIONE IN ATTIVITÀ – GARANZIA CYBER RISK

Responsabilità civile da Evento Cyber; Protezione Legale da Evento Cyber.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà: beni in leasing. **Eventi atmosferici (vento e grandine):** danni da bagnamento non causati in modo diretto dalle precipitazioni attraverso lesioni provocate a tetto, pareti o serramenti dalla violenza degli eventi in copertura riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non; bagnamento a beni all'aperto o sotto locali o tettoie aperti su uno o più lati o non completi in coperture o serramenti; valanghe; stillicidio, umidità, Frane, cedimenti del terreno, carico di neve, gelo, Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, mareggiate o insufficiente deflusso dell'acqua piovana, Bombe d'acqua. **Sovraccarico neve:** danni da gelo, valanghe o slavine e danni a Fabbricati in abbandono, in costruzione o non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve.

SEZIONE IN ATTIVITÀ – GARANZIA CYBER RISK

Responsabilità Civile da Evento Cyber: sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato deve rispondere l'Assicurato; danni a: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori o figli dell'Assicurato o ai componenti della sua famiglia anagrafica; legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore legale rappresentante dell'Assicurato o alle persone che sono con loro nei rapporti sopra indicati; società controllanti, controllate o collegate all'Assicurato e loro amministratori. **Protezione Legale da Evento Cyber:** procedure arbitrali; oneri per ogni genere di sanzione e oneri fiscali.

SEZIONE IN CONTINUITÀ – GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Spese per il riavvio dell'attività e Maggiori spese: prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne come norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI

Protezione dei dati on line: per la protezione di fino a 10 computer aziendali; **Assistenza psicologica per danno reputazionale:** massimo 3 sedute per annualità assicurativa; **Anticipo spese di prima necessità:** 500,00 se il Sinistro è in Italia ed euro 1.000,00 se il Sinistro se è all'estero;

Interprete a disposizione all'estero: massimo 8 ore lavorative.

SEZIONE IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Garanzia base: sono esclusi i danni causati o che si verificano in occasione di: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento o di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti; conseguenti ad alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità parziale o totale di dati e di ogni altro sistema di elaborazione; utilizzo di internet o reti similari; Furto, Rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi; furto causati ai beni assicurati quando l'esercizio rimane chiuso al pubblico per più di 45 giorni consecutivi, in tal caso la garanzia rimane sospesa dalle ore 24 del 45° giorno fino alla riapertura. **Franchigie e Scoperti:** per **Software e Archivi informatici:** Scoperto 10% minimo 150,00 euro – 500,00 euro qualora non esistano copie di sicurezze; **Furto e rapina:** scoperto 20% (non si applicherà nel caso in cui il furto sia stato commesso entro 5 giorni da quello successivo alla denuncia stessa); **Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione:** Scoperto 25% minimo 200,00 euro. **Eventi atmosferici (vento e grandine) e Sovraccarico neve:** Franchigia 250,00 euro.

SEZIONE IN ATTIVITÀ – GARANZIA CYBER RISK

Sono esclusi i danni connessi, causati o che derivano da: guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, servizi satellitari, servizi esterni di comunicazione che non derivano dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne che non rientrano nel Sistema informatico dell'Assicurato; interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture; vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato; uso di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza; raccolta o acquisizione volontaria e illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferite a persone fisiche e giuridiche identificabili; Furto, violazione, divulgazione di proprietà intellettuale; i danni per i quali deve rispondere il costruttore, il fornitore o il gestore della Rete, se diverso dall'Assicurato; da uso di credenziali di default non modificate dall'Assicurato; causati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico. Nelle situazioni di seguito elencate si applica uno **Scoperto** del 30% col minimo di 1.000,00 euro, salvo maggiori Scoperti/Franchigie pattuiti in Polizza: l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber; il Sistema Informatico non è dotato di apposito Firewall o non è stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software; l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza; non è sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, un Contratto di Manutenzione per il Software o, in assenza di tali contratti, non è effettuata la manutenzione con risorse interne dedicate che risultano dall'organigramma ufficiale.

In caso di Compromissione di connessioni o Reti Wireless **le coperture operano solo se** l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfa i seguenti requisiti minimi: protezione tramite protocollo WPA2; implementazione di un meccanismo di controllo di accesso alla Rete basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche MAC Address) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete. Le coperture Cyber Risk restano sospese se, dopo 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), questo non è stato caricato e installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili. In caso di Evento Cyber perpetrato con un componente Hardware a impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di Furto o Rapina, le coperture operano solo se: la componente è dotata di funzionalità hardware dedicata alla crittografia (per esempio funzionalità TPM); i Dati informatici in essa contenuti sono protetti con algoritmo di crittografia e la denuncia del Furto o della Rapina degli apparati è formalizzata alle competenti autorità entro 24 ore dalla scoperta del Sinistro.

In caso di danni causati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimovibili o da connessioni remote, la copertura opera col **limite massimo di Indennizzo** di 5.000,00 euro per ogni Garanzia attivata e per annualità assicurativa.

Danni al Sistema Informatico aziendale: sono esclusi i danni connessi, causati o che derivano, direttamente o indirettamente, da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; operazioni dispositive su conti di pagamento di cui l'Assicurato; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione di riparazione, rimpiazzo o ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, se non strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le stesse modalità; i danni che si verificano durante l'impiego, il trasporto o il trasferimento dell'Hardware fuori dei luoghi indicati in Polizza, fatta eccezione per le componenti Hardware a impiego mobile; le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software; Evento Cyber che ha colpito sistemi di terzi, Clienti o fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo; i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto; danni a beni non rientranti nella definizione di Sistema Informatico; Costi di Notifica - "Breach of privacy" che non conseguono alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato è titolare del trattamento. In caso di ricorso all'Indennizzo in forma specifica si applicano i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Con rete convenzionata"; in caso di mancato ricorso all'Indennizzo in forma specifica si applicano i valori di **Scoperto e limiti di Indennizzo** riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Senza rete convenzionata". L'Indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.

Responsabilità Civile da Evento Cyber: danni da inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, onde o campi elettromagnetici, attività di gestione di patrimoni, mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, se l'Assicurato non prova di aver messo in atto tutti i mezzi a sua disposizione per la rimozione; i danni causati da coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori o figli dell'Assicurato o dai componenti della sua famiglia anagrafica; legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore legale rappresentante dell'Assicurato o dalle persone che sono con loro nei rapporti sopra indicati, società controllanti, controllate o collegate all'Assicurato e loro amministratori; responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non previste da norme di legge. Per **Perdite Patrimoniali** la copertura opera per un'interruzione o sospensione fino a un massimo di 30 giorni lavorativi – la sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo devono verificarsi entro 48 ore. In caso di Danni a Sistemi Informatici di terzi, Perdite Patrimoniali e Danni Non Patrimoniali si applica una **Franchigia** indicata nella Scheda Riepilogativa.

SEZIONE IN CONTINUITÀ – GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Diaria da interruzione dell'attività: opera con una Franchigia di 3 giorni per un'interruzione massima complessiva di 90 giorni. Se l'interruzione si protrae oltre 15 giorni, sono indennizzate: spese di pubblicità e promozione fino a 2.500,00 euro per Sinistro; spese relative a lavoratori in regime di somministrazione fino a 2.500,00 euro per Sinistro.

Danni indiretti: la Somma assicurata per la Partita "Macchine elettroniche" rappresenta il limite massimo di Indennizzo complessivo dovuto da Generali Italia per Danni diretti e indiretti anche se l'importo dell'Indennizzo per Danni materiali e diretti aumentato del 20% previsto come Indennizzo forfettario per danni indiretti è superiore alla Somma assicurata stessa.

Maggiori spese: la copertura opera per il tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro e col limite di Indennizzo riportato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione Digitale è rivolto alle imprese o altri enti che svolgono un'attività del settore commercio e che esprimono il bisogno di proteggere i beni dell'azienda o di proteggere il patrimonio o di assistenza.



Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 20,20% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p>


PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	<p>È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>È possibile attivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perizia contrattuale per le controversie relative alla determinazione e stima dei danni per le Garanzie In Attività – Garanzia Macchine elettroniche e per le Garanzie In Continuità – Garanzia Danni da interruzione di esercizio a queste riferite. Le parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante. L'istanza di attivazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC: cattolica@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la sede legale di Generali Italia - arbitrato in caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per la Garanzia Protezione legale da Evento Cyber, le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per la Garanzia Assistenza, 21,25% per le Garanzie In attività – Garanzia Macchine elettroniche, per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale e per la Garanzia Protezione legale da Evento Cyber; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura) per la Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber e per le Garanzie In Continuità – Garanzia Danni da interruzione di esercizio.</p>
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.



MODULO PROTEZIONE DIGITALE

PAG.

PRESENTAZIONE DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI	1
DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ – GARANZIA CYBER RISK	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	9
CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza	10
ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI	10
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	10
Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato	10
Art. 1.2 Garanzia Digitale Sicuro	10
Art. 1.3 Assistenza psicologica per danno reputazionale	12
Art. 1.4 Anticipo spese di prima necessità	12
Art. 1.5 Interprete a disposizione all'estero	12
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	12
Art. 2.1 Esclusioni	12
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	12
Art. 3.1 Limiti di copertura	12
 <i>Dove vale la copertura?</i>	13
Art. 4.1 Estensione territoriale	13

	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	13
	Scheda Riepilogativa	13
	CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE	14
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	14
	Art. 1.1 Beni assicurati	14
	Art. 1.2 Software e Archivi informatici	14
	Art. 1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile	14
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	15
	Art. 2.1 Esclusioni	15
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	15
	Art. 3.1 Limiti di copertura	15
	Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	16
	Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e rapina	16
	Art. 3.4 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati e dei mezzi di chiusura per i Danni da Furto	18
	<i>Dove vale la copertura?</i>	19
	Art. 4.1 Delimitazione territoriale	19
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	19
	Art. 5.1 Garanzie opzionali	19
	EVENTI ATMOSFERICI	19
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	20
	Scheda Riepilogativa	20
	CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK	21
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	21
	Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale	21
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	22
	Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber	22
	Art. 1.3 Protezione Legale da Evento Cyber	23
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	25
	Art. 2.1 Esclusioni	25
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	26
	Art. 3.1 Limiti di copertura	26
	Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk	27
	Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless	27
	Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus	27
	Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile	27
	Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware	28
	<i>Dove vale la copertura?</i>	28
	Art. 4.1 Estensione territoriale	28

	Quando e come devo pagare?	28
	Art. 5.1 Calcolo del premio	28
	Art. 5.1 Calcolo del premio	29
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	29
	Art. 6.1 Operatività delle garanzie	29
	Art. 6.2 Facoltà di recesso - Garanzie Cyber Risk	30
	CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	31
	Che cosa è assicurato? Garanzia base	31
	Art. 1.1 Rischi assicurati	31
	Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	33
	Scheda Riepilogativa	33
	CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE	34
	Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	34
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	34
	Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	34
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	35
	Come posso disdire le Garanzie?	35
	Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	35
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE	36
	Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	36
	Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	36
	Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	36
	Art. 1.4 Mandato dei periti	37
	Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	37
	Art. 1.6 Determinazione del danno	37
	Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale	38
	Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	38
	Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa	38
	Art. 1.10 Recuperi	38
	Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo	38
	IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK	38
	Premessa	38
	Che obblighi ho?	38
	<i>Quali obblighi ha l'impresa</i>	38
	Art. 1.1 Denuncia di Sinistro	38
	DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE	39
	Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica	39
	Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro	39
	Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno	40
	Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno	40

Art. 1.6 Mandato dei Periti	40
Art. 1.7 Determinazione del danno	41
Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo	41
Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo	41
NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER	41
Art. 1.10 Pagamento dell'Indennizzo	41
Art. 1.11 Gestione della vertenza di danno e spese legali	42
NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER	42
Art. 1.13 Modalità di gestione della vertenza	42
Art. 1.14 Termini di liquidazione	43
Art. 1.15 Esonero di responsabilità	43
Art. 1.16 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza	43
Art. 1.17 Recupero di somme	43
Art. 1.18 Limiti di Indennizzo	43
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN CONTINUITÀ - GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	44
 <i>Che obblighi ho?</i>	
<i>Quali obblighi ha l'impresa</i>	44

PRESENTAZIONE DEL MODULO

Il **Modulo Protezione Digitale** è parte integrante del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Prevenzione e Assistenza – Assistenza per la protezione dei dati digitali
- In attività - Garanzia Macchine Elettroniche
- In attività - Garanzia Cyber Risk
- In continuità – Danni ai beni – Garanzia Danni da interruzione di esercizio

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate.

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione Digitale è **necessario attivare la sezione In attività – Garanzia Macchine elettroniche**.

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza si attivano **in abbinamento** alle altre Garanzie del Modulo Protezione Digitale. La sezione In attività – Garanzia Cyber Risk e la sezione In continuità – Garanzia Danni da interruzione di esercizio possono **essere attivate con la sezione In attività - Macchine elettroniche**.

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

<p>Addetti</p>	<p>I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p>
	<p> Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?</p> <p>A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. <p>Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.</p>



Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione, Esondazione	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.
Archivio Informatico	Insieme di Dati e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Area golenale	La porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.
Armadi forti	Armadi, a uno o due battenti, cha hanno le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm; - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli a espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato se il battente sul lato cerniere è con sagoma antistrappo; - serratura di sicurezza a chiave o serratura a combinazione numerica o letterale; - peso minimo 100 kg.
Bomba d'acqua	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Casseforti	Mobili che hanno le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, eccetto le pareti delle casseforti murate; - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli a espansione su almeno due lati di un battente (anche su un lato per le casseforti murate); - serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; <p>peso minimo 100 kg (eccetto per le casseforti murate).</p>
Chiosco	Piccola costruzione di superficie coperta non superiore a 25 m ² ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi e infissi e fondamenta in cemento.
Client	Componente che accede ai servizi o alle risorse di un Server.
Costruzioni in bioedilizia	Costruzione edile con: <ul style="list-style-type: none"> - pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia o altre coibentazioni, anche combustibili, rivestite o meno da intonaco, con funzione anche portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; - solai e struttura portante del Tetto anche in legno o altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.
Danni diretti	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito in Polizza.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato	Il complesso delle opere edili (escluso il valore dell'area) compresi: <ul style="list-style-type: none"> • fissi e gli infissi; • impianti fissi al servizio del fabbricato; • gli affreschi, le statue e le decorazioni che non hanno valore artistico; • le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; • le recinzioni, i piazzali, le pavimentazioni esterne; • le quote delle parti di immobile e impianti che costituiscono proprietà comune. <p>È escluso quanto indicato sotto la definizione di "Attrezzatura e Arredamento".</p>



Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e segg. Codice civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
File	Contenitore di informazioni/Dati in formato digitale, di norma presente su un Supporto digitale di memorizzazione predisposto allo scopo (formattato).
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Legno lamellare	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati ad un uso strutturale: elementi lignei formati da sottili lastre – dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione), e successivamente incollate a caldo le une con le altre. Sono convenzionalmente considerate incombustibili.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche, ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: - fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - giochi elettronici.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.



Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell'immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rete, Rete Informatica	Sistema di telecomunicazioni che permette lo scambio o la condivisione di Dati informativi e risorse tra diversi componenti Hardware.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Server	Componente o sottosistema di un Sistema IT che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate Client) che ne fanno richiesta attraverso una Rete Informatica.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto, Supporto di Dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terremoto - Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto-Copertura-Solai	<ul style="list-style-type: none"> - Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del fabbricato.
Vetri stratificati di sicurezza	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.



Virus	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando:</p> <ol style="list-style-type: none"> una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. <p>Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.</p>
--------------	--

DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'assicurato svolge l'attività assicurata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Dark web (rete oscura)	Costituisce un'area del web non accessibile attraverso i canali di navigazione standard, protetta da tecnologie di criptaggio; per potervi accedere sono necessari software, configurazioni ed autorizzazioni particolari.
Digitale sicuro	La piattaforma informatica sulla quale è possibile registrare i dati aziendali che si desidera tenere monitorati sul web
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ – GARANZIA CYBER RISK

Aggiornamento	Operazione di manutenzione del Software installato, consistente nel mantenimento dello stesso alle versioni raccomandate dal produttore; detta operazione può essere effettuata mediante applicazioni di Patch o mediante installazione di nuove release del Software.
Antivirus	Software programmato per funzionare su un componente Hardware atto a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi, noti anche come Malware.
Assicurato (per la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber)	Per la garanzia Protezione Legale da Evento Cyber sono Assicurati: <ul style="list-style-type: none"> - gli Addetti - in caso di persona giuridica, anche gli amministratori e il legale rappresentante
Autenticazione	Processo tramite il quale un Sistema Informatico, un componente Hardware, un Software o un utente, verifica l'Identità digitale di un altro componente Hardware, Software o utente che vuole comunicare attraverso una connessione al fine di usufruire dei relativi servizi associati.



Backdoor	Porta che consente di superare, in parte o del tutto, le procedure di sicurezza attivate in un Sistema Informatico o in un componente Hardware entrando negli stessi.
Backup	Ridondanza fisica dei Dati consistente nella replicazione, su un qualunque Supporto di memorizzazione, di materiale informativo archiviato nella memoria di massa di un componente Hardware.
Botnet	Rete formata da dispositivi informatici collegati ad Internet ed infettati da Malware, e pertanto compromessi, controllata da un'unica entità, detta anche Botmaster.
Brute Force	Algoritmo di risoluzione di un problema data (ad esempio la ricerca ricorsiva di password), che consiste nel verificare tutte le soluzioni teoricamente possibili fino a che si trova quella effettivamente corretta.
Bug	Errore nella scrittura di un programma Software, che può portare al malfunzionamento dello stesso (per esempio producendo un risultato inatteso o errato).
Compromissione	Riferito ad un Sistema Informatico o ad un suo componente, qualunque alterazione delle caratteristiche di normale funzionamento – con particolare riferimento a Confidenzialità, Integrità, Disponibilità.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entri in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Contratto di Manutenzione per il Software	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Software (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato dell'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release o Patch anche per effetto di modifiche di leggi o prassi, dell'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso, e con il quale si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi.
Credenziali	Insieme di informazioni, note solamente agli aventi diritto, utilizzate per portare a termine il processo di Autenticazione necessario per accedere ad un Sistema Informatico.
Credenziali di Default	Credenziali predefinite dal costruttore o fornitore di un apparato o Sistema Informatico, al fine di permettere il primo accesso all'Hardware o al Sistema IT dopo l'installazione o la reinizializzazione dell'Hardware o del Sistema IT e che, per loro stessa natura, possono essere note ad un numero imprecisato di soggetti.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
DDOS (Distributed Denial)	Attacco DOS realizzato con una Botnet.
Delitto	Tipologia di reato che si definisce: <ul style="list-style-type: none"> • Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; • Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; • Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.
Derubricazione del Reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.



DOS (Denial Of Service)	Attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un Sistema Informatico che fornisce un servizio ai Client, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai Client richiedenti.
Estinzione del Reato	Definitivo venir meno della punibilità del reato (se avviene prima della condanna definitiva) o delle conseguenze negative della sentenza, per cause di varia natura (per esempio: morte dell'indagato prima della condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle Contravvenzioni, prescrizione).
Evento Cyber	<p>L'atto doloso che colpisce il Sistema Informatico e rientra in uno o più dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesso illegale (l'accesso non autorizzato) ad un Sistema informatico e ai Dati in esso contenuti; - intercettazione con mezzi tecnici di trasmissioni non pubbliche di Dati informatici verso, da o all'interno di un Sistema Informatico; - interferenze di Dati: danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici; - messa in atto di sistemi di interferenza: interferenza con il funzionamento di un Sistema Informatico mediante l'immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici. <p>1) Agli effetti della indennizzabilità del Sinistro, l'Evento Cyber deve avere luogo per il tramite di o essere originato da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Accesso non autorizzato ai Sistemi Informatici dell'Assicurato: <ol style="list-style-type: none"> a. per mezzo di un terminale fisicamente collegato ad essi a seguito di intrusione materiale nei locali dell'Assicurato; b. tramite le linee di trasmissione a seguito di Autenticazione avvenuta con l'utilizzo di Credenziali ottenute tramite attacchi di Brute Force o per mezzo di tecniche di Keylogging; 2) Compromissione di sistemi esposti su Rete pubblica tramite sfruttamento di Vulnerabilità (Exploit); 3) Compromissione di linee di trasmissione tramite accesso fisico e connessione materiale alle linee fisiche; 4) Compromissione del Sistema Informatico, o di parti di esso, mediante 5) installazione manuale di dispositivi fisici atti a carpire informazioni, intercettandole, memorizzandole o ritrasmettendole per mezzo di apposite connessioni remote; 5) Utilizzo di Backdoor, fatta salva la facoltà di Generali Italia di rivalersi sui terzi responsabili; 6) Impedimento di utilizzo o di accesso al sistema, o compromissione delle caratteristiche di Disponibilità del sistema, a seguito di attacco DOS o DDOS. <p>Non è considerato Evento Cyber qualunque atto doloso che consiste solo nel danneggiamento materiale e diretto o nella sottrazione fisica di un Sistema informatico.</p>
Exploit	Porzione di codice o, per estensione, tecnica di attacco che, sfruttando un Bug o una Vulnerabilità, porta all'acquisizione di privilegi, alla violazione delle caratteristiche di Confidenzialità, Integrità, Disponibilità di un Sistema Informatico o di parte di esso o, più genericamente, ne provoca un funzionamento anomalo.
Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Firewall	Apparato di Rete, Hardware o Software, di ingresso-uscita bidirezionale che, opportunamente configurato o settato e agendo in maniera centralizzata, filtra tutti i pacchetti entranti e uscenti, da e verso una Rete o un componente Hardware, secondo regole prestabilite che contribuiscono alla sicurezza della stessa.
Freeware	Software pubblicato sotto i termini di una Licenza libera, che ne incoraggia l'utilizzo, lo studio, la modifica e la redistribuzione.



Identità Digitale	Insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un Sistema Informatico ad un particolare utilizzatore che vi accede tramite un processo di identificazione.
Illecito extracontrattuale	Quando il danno che è conseguente al Fatto illecito non ha alcuna connessione con rapporti contrattuali che possono intercorrere tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi che derivano da un contratto.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati ed informazioni effettuati da una terza parte.
Keylogging	Tecnica di intercettazione e cattura in maniera occulta di tutto ciò che viene digitato sulla tastiera ad insaputa dell'utente, allo scopo di acquisire Dati confidenziali.
Licenza	Contratto tra due soggetti, fornitore e utente, in base al quale quest'ultimo utilizza un Software per fini e periodo di tempo limitati (uso temporaneo) o illimitati (uso permanente).
Log	Registrazione sequenziale e cronologica degli eventi che interessano un Sistema Informatico, incluse le operazioni effettuate da utenti o amministratori, o automatizzate.
MAC (Media Access Control) Address Indirizzo Fisico	Codice assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete prodotta al mondo.
Malware	Qualsiasi Software creato con lo scopo di causare danni più o meno gravi al Sistema Informatico su cui viene eseguito, o con lo scopo di causare violazione dell'Integrità, Confidenzialità e/o Disponibilità del Sistema Informatico stesso e dei Dati in esso contenuti.
Patch	Porzione di Software progettata per aggiornare o migliorare un altro Software.
Perdite Patrimoniali	I pregiudizi economici che non sono la conseguenza di Danni materiali o Danni corporali.
Policy	Insieme di definizioni e procedure formalizzate che regolamentano una determinata attività; a titolo di esempio, la Policy di Backup (o Backup Policy) consiste in un insieme di procedure che regolamentano l'attività di effettuazione delle copie di sicurezza (Backup) dei Dati, definendo, tra le altre cose, frequenza delle copie, tipo di Dati da copiare, luogo di custodia delle copie.
Sentenza passata in Giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Sinistro – Assicurazione Cyber Risk	Ai fini dell'Assicurazione Cyber Risk, il verificarsi dell'Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico.
Sistema Informatico, Sistema IT	Complesso di Hardware e Software o loro componenti protetti da misure di sicurezza, collegati ad una Rete costituita da dispositivi accessibili via Internet o via Rete interna, oppure collegati attraverso dispositivi di archiviazione Dati o altre periferiche. Sono esclusi macchine ed impianti controllati dal Sistema Informatico.
Social Media	Insieme di tecnologie e strumenti afferenti all'ambito dell'informatica e delle telecomunicazioni, che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio; tipicamente si declinano in un insieme di applicazioni Internet che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.
Spese di giustizia nel processo penale	I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
Tempo Zero	Momento nel quale l'Evento Cyber viene rilevato e/o si manifesta per la prima volta.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del fabbricato.



TPM (Trusted Platform Module)	Processore crittografico installabile dal produttore su componenti Hardware, fissi o mobili, in grado di fornire funzionalità a supporto della implementazione efficiente di sistemi di sicurezza sul componente sul quale è installato.
Transazione	Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, mettono fine a una lite o ne prevengono una.
Violazione della sicurezza	Accesso non autorizzato a Dati, applicazioni, servizi, Reti, apparati, ottenuto aggirando o oltrepassando i meccanismi e sistemi di sicurezza posti a difesa.
Vulnerabilità	Componente di un Sistema Informatico in corrispondenza del quale le misure di sicurezza sono assenti, ridotte o compromesse, rappresentando un punto di debolezza del Sistema Informatico e consentendo ad un eventuale aggressore di compromettere il livello di sicurezza dell'intero Sistema Informatico. Possono consistere in "Vulnerabilità software", qualora vi sia un difetto di progettazione, codifica, installazione e configurazione del Software, o in "Vulnerabilità dei protocolli", qualora siano dovute alle intrinseche caratteristiche di funzionamento del protocollo stesso. La Vulnerabilità in sé non compromette un Sistema Informatico, ma se sfruttata adeguatamente (Exploit) può determinare un Evento Cyber.
WPA2	Protocollo e standard di sicurezza atto a proteggere le Reti di componenti Hardware Wireless.
Wireless	Comunicazione tra componenti Hardware senza uso di cavi.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Garanzia di riferimento	<p>Per la Garanzia Diaria da interruzione dell'attività: Danni alle Macchine elettroniche e Danni al Sistema Informatico aziendale.</p> <p>Per la Garanzia Danni indiretti: Danni alle Macchine elettroniche.</p> <p>Per la Garanzia Maggiori spese: Danni alle Macchine elettroniche.</p>
Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.



CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 572 572** - dall'estero **+39 02 5824 0565**.

ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite del portale Digitale Sicuro o della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, le Prestazioni e i servizi elencati negli articoli che seguono.

Art. 1.2 Garanzia Digitale Sicuro

Monitoraggio dell'identità aziendale on-line

Consente il monitoraggio nel Darkweb dei dati e dell'identità dell'azienda assicurata. Il monitoraggio viene effettuato con riferimento ai dati aziendali inseriti nella piattaforma dall'Assicurato e consente di:

- verificare il grado di rischio a cui è sottoposta l'azienda stessa e di evidenziare tramite e-mail all'Assicurato situazioni di potenziale rischio a cui i dati sono esposti;
- ricevere ogni mese un report via e-mail che indica, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla piattaforma nel mese precedente, il livello di rischio a cui è esposta l'azienda.

Protezione dati on line

Consente il monitoraggio nel Darkweb dei dati e dell'identità dell'azienda assicurata. Il monitoraggio viene effettuato con riferimento ai dati aziendali inseriti nella piattaforma dall'Assicurato e consente di:

Consente di proteggere **fino a 10 computer aziendali** dall'azione di Malware attraverso l'attivazione di tre software:

- **DataScrambler®**, che protegge da software keylogger, in grado di intercettare i dati e le informazioni digitate con i tasti della tastiera del PC;
- **PhishBlock®**, che tramite avviso di notifica all'utente durante la navigazione in rete segnala preventivamente il rischio di subire un possibile attacco di phishing (truffa online);
- **RansomStop™**, che monitora i processi di crittografia dei sistemi dell'Assicurato e determina l'eventuale presenza di Malware. Se rileva la presenza di un Malware, il software impedisce automaticamente il processo di crittografia e mostra un messaggio pop-up di avviso.

Come opera la copertura

Per accedere usufruire dei software sopra indicati è necessario disporre:

- **dell'ultimo sistema operativo Windows disponibile al momento dell'utilizzo o della versione precedente (non è supportato il sistema operativo OS X);**
- **di un PC con un processore da almeno 1 GHz e 1 GB di RAM.**

Protezione mobile

Consente di scaricare dagli store iOS e Android fino a 5 volte la app **Mobile Protection Suite®**, che impedisce ad app e strumenti pericolosi di acquisire informazioni dell'Assicurato tramite screenshot dello schermo dello smartphone/tablet o attraverso la digitazione sulla tastiera.



Assistenza navigazione sicura

La Struttura Organizzativa è disponibile telefonicamente 24h/24 e 7gg/7 per:

- supportare l'utente nell'utilizzo del portale,
- fornire consulenza in caso di situazioni di rischio segnalate all'utente dalla piattaforma,
- dare informazioni circa il corretto iter da seguire in caso di Furto di identità, smarrimento o Furto di documenti dell'Assicurato.

Nel portale **Digitale Sicuro** l'Assicurato può trovare informazioni utili per:

- adottare, in maniera preventiva, un comportamento che lo tenga protetto durante la navigazione in internet;
- intraprendere le azioni necessarie in caso di Furto di identità/smarrimento di documenti dell'Assicurato.

Titolarità della Garanzia

È titolare del servizio Digitale Sicuro l'azienda che ha sottoscritto la presente Garanzia.

La durata e l'eventuale rinnovo e scadenza del servizio sono vincolate alla sussistenza della Garanzia stessa.

Utilizzo dei servizi di monitoraggio

I servizi di monitoraggio sono soggetti a condizioni di uso lecito e corretto. L'Assicurato è tenuto quindi ad utilizzarli per dati riferiti esclusivamente all'azienda assicurata e con modalità che non recano pregiudizio a terzi.

In caso di inosservanza dei predetti principi, Generali Italia si riserva, previa comunicazione all'Assicurato, di interrompere, totalmente o parzialmente, la prestazione dei servizi considerati.

Controllo dei dati

In caso di inserimento autonomo di dati da parte dell'utente nella piattaforma, è l'utente stesso l'unico responsabile della correttezza dei dati inseriti. Di conseguenza l'utente si assume ogni rischio relativo a eventuali errori o omissioni nella compilazione degli stessi.

Gestione dell'account

In qualsiasi momento l'Assicurato può richiedere la chiusura dell'account e la cessazione dei servizi di monitoraggio erogati, contattando il Team Digitale Sicuro di Europ Assistance al numero di telefono indicato nel portale oppure inviando una e-mail all'indirizzo: digitale.sicuro@europassistance.it. In caso di cessazione del rapporto l'account viene chiuso, previa comunicazione all'utente.

Conservazione dei dati

Alla cessazione dei servizi di monitoraggio prestati dal portale Digitale **Sicuro**, l'account dell'Assicurato viene chiuso e i dati vengono conservati a norma di legge.

Modifica delle condizioni d'uso del servizio

Le Condizioni d'uso del Programma Digitale Sicuro possono essere modificate unilateralmente nei casi di necessità di adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o per esigenze organizzative. Tali modifiche sono comunicate all'utente con avviso inviato tramite mail all'indirizzo dallo stesso indicato con preavviso di almeno 30 giorni.

Comunicazioni

In deroga all'art. 8 "Comunicazioni tra le parti" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, Generali Italia e l'Assicurato convengono che tutte le comunicazioni inerenti la Garanzia Digitale Sicuro sono valide e pienamente efficaci se inviate **a mezzo posta elettronica, agli indirizzi indicati dall'Assicurato sulla piattaforma o con avvisi pubblicati nel portale**. L'Assicurato pertanto acconsente espressamente a ricevere tutte le comunicazioni relative al suo profilo in formato digitale, a mezzo e-mail o con avvisi pubblicati nel portale. Inoltre l'Assicurato autorizza Generali Italia ad inviare periodicamente annunci relativi al servizio, quali ad esempio e-mail in caso di temporanea indisponibilità del sito per interventi di manutenzione.

Esonero di responsabilità

Generali Italia non è responsabile per danni diretti o indiretti, perdite o costi, risultanti dall'uso del portale Digitale Sicuro né dell'impossibilità di farne uso.

In particolare, Generali Italia non è responsabile del mancato funzionamento – totale e/o parziale – del portale Digitale Sicuro causato da mancata e/o parziale copertura del servizio internet, attraverso il quale il servizio funziona in modo adeguato.

Inoltre Generali Italia non è responsabile per eventuali danni:

- di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti a causa di ritardi, interruzioni o sospensioni dei servizi erogati, non dipendenti dall'operato di Generali Italia o dovuti a forza maggiore o a caso fortuito, nell'utilizzo del portale;



- subito dall'Assicurato ovvero da terzi a causa del mancato rispetto o mancata conoscenza da parte dell'Assicurato stesso, delle specifiche tecnico-procedurali dei servizi.

Art. 1.3 Assistenza psicologica per danno reputazionale

Se l'Assicurato ha bisogno di un aiuto psicologico, per aver subito un danno alla reputazione a causa di uso improprio dei dati e/o dell'immagine aziendale o personale, può contattare la Struttura Organizzativa che lo mette in contatto con uno psicologo convenzionato e Generali Italia tiene a proprio carico il costo delle relative sedute.

Per usufruire di questa assistenza la Struttura organizzativa può essere contattata telefonicamente dal lunedì al venerdì, **dalle ore 09:00 alle ore 18:00**.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi per un massimo di 3 sedute per ogni annualità assicurativa.

Art. 1.4 Anticipo spese di prima necessità

In caso di Furto, Rapina o scippo, se l'Assicurato deve sostenere delle spese di prima necessità e si trova nell'impossibilità di provvedervi, la Struttura Organizzativa anticipa l'importo delle relative fatture.

Entro un mese dall'erogazione dell'anticipo, l'Assicurato è tenuto a rimborsare la somma anticipata. Se non provvede, oltre alla somma già anticipata da Europ Assistance, l'Assicurato deve pagare gli interessi secondo il tasso legale corrente.

La Struttura Organizzativa garantisce l'anticipo delle spese se:

- il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato
- l'Assicurato dimostra di essere in grado di restituire la somma di denaro.

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa anticipa le spese fino ad un importo massimo di euro 500,00 se il Sinistro è avvenuto in Italia ed euro 1.000,00 se il Sinistro è avvenuto all'estero.

Art. 1.5 Interprete a disposizione all'estero

Se, in caso di Furto, Rapina o scippo all'estero, l'Assicurato ha difficoltà nel comunicare con le autorità locali per la denuncia di quanto accaduto a causa della scarsa o nulla conoscenza della lingua del posto, può richiedere un interprete alla Struttura Organizzativa e Generali Italia tiene a proprio carico i costi dell'intervento.

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa invia un interprete sul posto per un massimo di 8 ore lavorative.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o che dipendono da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
- d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Le Prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.3 a 1.5 sono fornite ciascuna per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione.

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non contatta la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione¹

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o



prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le stesse prestazioni previste dalla presente Garanzia ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente Garanzia operano, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente come rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha fornito la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni che conseguono a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni indicate ai precedenti artt. 1.3 e 1.4 sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti di Prestazioni e servizi è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

¹ In conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Beni assicurati

Danni alle Macchine elettroniche

Generali Italia si obbliga ad indennizzare i Danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso ai beni assicurati rientranti nella Partita “Macchine elettroniche”, anche se di proprietà di terzi, che siano poste all'interno dei locali facenti parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.

Sono altresì compresi i Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche causati da persone diverse dal Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

Generali Italia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle Macchine elettroniche portatili possedute dall'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso avvenuto al di fuori dei locali facenti parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1.7 “Assicurazione parziale - Regola proporzionale” delle “Norme che operano in caso di Sinistro”.

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa Garanzia s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i beni in leasing, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Possano essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività commerciale che si trovino nell'area in cui detta attività è esercitata. E' tuttavia necessario che il valore di tali beni sia ricompreso nella somma assicurata della partita di cui fa parte il bene di terzi.

Art. 1.2 Software e Archivi informatici

Generali Italia indennizza:

- I costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione, la ricostruzione o per il riacquisto del Software che sia stato distrutto o danneggiato in conseguenza diretta di un danno indennizzabile;
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostruzione degli Archivi informatici che siano stati distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile. La determinazione dell'indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la reimmissione dei dati perduti.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro l'indennizzo avviene:

- **fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata con la partita Macchine elettroniche;**
- **previa detrazione di uno Scoperto del 10% dell'ammontare di tali costi, col minimo di euro 150,00.**
Qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei dati o dei software perduti tale minimo è elevato a euro 500,00.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo delle spese di ricostruzione.

Art.1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza ai limiti di risarcimento indicati nella Scheda Riepilogativa e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 “Assicurazione parziale - Regola proporzionale” della Garanzia “Norme che Operano in caso di Sinistro”:



- a) le spese di spostamento, ricollocamento e immagazzinaggio dei beni assicurati quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono pagate sino a concorrenza di euro 3.000,00 per Sinistro;

- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono pagate sino a concorrenza di euro 2.000,00 per Sinistro.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, evaporazione;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- i) ammanco in sede di inventario o da smarrimento;
- j) verificatisi in occasione di insurrezione, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- k) direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo
- l) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- m) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, Frane, cedimento del terreno, valanghe e slavine;
- n) verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- o) causati da Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bomba d'acqua e Frana.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni:

- a) causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento;
- b) causati da crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti;



- c) conseguenti, in tutto o in parte, a:
- alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;
- a meno che non siano provocati da sinistri indennizzabili a termini di polizza non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati; qualora i suddetti eventi siano causa di altri non specificatamente esclusi, Generali Italia sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- d) causati da o dovuti a furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- e) di furto causati ai beni assicurati quando l'esercizio rimane chiuso al pubblico per più di 45 giorni consecutivi, in tal caso la garanzia rimane sospesa dalle ore 24 del 45° giorno fino alla riapertura.

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00. Tale Franchigia non si applica nel caso in cui il danno sia causato da:

- a) incendio, esplosione e scoppio, implosione; onda sonora; caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- b) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato (o del maggiore fabbricato di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- c) urto veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- d) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- e) danni conseguenziali da:
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che abbiano colpito i beni assicurati oppure altre cose purché si trovino ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.

In caso di danni, difetti e guasti di origine interna, in assenza di Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, si applica lo Scoperto del 20% con il minimo di euro 1.000,00 con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata con la partita "Macchine Elettroniche".

Limitatamente all'Hardware, per i danni di natura elettrica, qualora non siano installati o non siano stati attivati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati, si applica lo Scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00. Inoltre, l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra devono essere a norma di legge.

Per le Macchine Elettroniche portatili per i danni derivanti da urto o caduta si applica lo Scoperto del 25% con il minimo di euro 200,00.

Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e rapina

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. d) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati esclusivamente dai seguenti eventi:

- a) Furto con introduzione nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
 - sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
 - con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili anche senza che questi lascino evidenti segni di scasso.

Ci sono limiti di copertura



In caso di Sinistro è previsto uno Scoperto del 20%. Qualora sia stata fatta denuncia per smarrimento o sottrazione delle chiavi, tale Scoperto non si applicherà nel caso in cui il furto sia stato commesso entro 5 giorni da quello successivo alla denuncia stessa.

- b) Furto commesso con introduzione nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.
- c) Furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
- d) Furto con spaccata, cioè con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico ed in presenza di addetti.
- e) Furto con rottura dei vetri delle vetrine fisse e delle porte vetrate efficacemente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale, limitatamente al periodo compreso tra le ore 8 e le ore 24.
- f) Furto attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.
- g) Furto avvenuto nei modi su descritti anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e purché si verifichino le seguenti circostanze:
 - che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- h) Rapina anche commessa da dipendenti, costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare i beni assicurati stessi mediante violenza o minaccia avvenute nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Generali Italia indennizza altresì:

- guasti cagionati dai ladri alle parti del Fabbricato costituenti i locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa che contengono i beni assicurati ed agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata col limite di euro 2.000,00, senza applicazione di eventuali Scoperti e/o Franchigie previsti in polizza. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie.

- le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa contenenti i beni assicurati con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti. L'indennizzo sarà corrisposto solo a seguito di denuncia regolarmente effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza

Ci sono limiti di copertura

L'indennizzo sarà limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla denuncia.

In nessun caso Generali Italia pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma assicurata "Macchine elettroniche" con il massimo di euro 500,00. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie

Delimitazioni per i danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti alle Macchine Elettroniche portatili al di fuori dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa esclusivamente per:

- Furto all'interno di locali diversi a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fossero stati eventualmente riposti i beni assicurati;
- Furto durante il trasporto su veicoli purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:
 - a) il veicolo sia provvisto di capote in materiale rigido;
 - b) i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio o vano di carico siano chiusi a chiave;



- c) durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio o vano di carico e non siano visibili dall'esterno del veicolo;
- Furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona che detenga i beni assicurati;
- Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto detenga i beni assicurati;
- Furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni assicurati;
- Rapina.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente ai danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione, si applica lo Scoperto del 25% con il minimo di euro 200,00.

Dolo e colpa grave

Relativamente alla garanzia prevista dal presente articolo 3.3, sono comunque esclusi i danni determinati o agevolati con colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
- dipendenti dell'Assicurato o delle persone di cui sopra, salvo quanto previsto alle lett. g) ed h) del primo comma;
- incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono.

Art. 3.4 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati e dei mezzi di chiusura per i Danni da Furto

Si applica uno Scoperto del 20% se:

- a) il furto è commesso attraverso pareti, solai o il tetto di un fabbricato che non sia costruito e coperto con:
 - cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri materiali simili;
 - pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
 - altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia: ciò peraltro limitatamente ai solai ed al tetto nonché alle pareti dei locali per la sola parte di altezza non inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili).
- b) la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 m, come sopra stabilito per le pareti, e il tetto non è costruito in base ad una delle seguenti caratteristiche:
 - con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma con sottostanti solai;
 - in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari oppure in vetro-cemento armato totalmente fisso.
- c) i beni assicurati sono contenuti in Chioschi purché le relative caratteristiche costruttive rientrino nella definizione di Costruzioni in bioedilizia.
- d) il furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- e) il furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato di sicurezza.
- f) il furto è commesso violando le aperture poste a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, che non siano difese da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti i beni assicurati se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Detto Scoperto non verrà applicato qualora:

- la difformità sia stata ininfluenza ai fini della introduzione dei ladri nei locali;



- il furto sia stato commesso, con la sola rottura di vetri non stratificati di sicurezza, quando vi sia presenza di persone che effettuano regolare turno di lavoro.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera unicamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 5.1 Garanzie opzionali

EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

A parziale deroga di quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. a) Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

I danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da bagnamento ai beni posti all'aperto o sotto fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti
- causati da stillicidio o umidità, Frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00.

Per i danni diversi da bagnamento subiti dai beni assicurati posti sotto fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti sono indennizzabili solo nel caso in cui siano conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie.

Sovraccarico neve

In deroga a quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. b) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi ai beni assicurati contenuti all'interno del Fabbricato purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- verificatisi in fabbricati in stato di abbandono o in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00.

La presente garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Quando comincia la copertura e quando finisce?



Art. 6.1 Operatività delle Garanzie Beni Eventi Atmosferici

Le coperture prestate con la Garanzie Eventi atmosferici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carezza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito

Art. 6.2 Facoltà di Recesso - Garanzie Eventi Atmosferici

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie Eventi atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'art. 8 "Comunicazioni tra le parti" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ACTIVE Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

(SEZIONE OPZIONALE)



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale

Generali Italia assicura, fino a concorrenza di ciascun Massimale previsto per la Garanzia “Danni al Sistema Informatico aziendale” indicato nella Scheda Riepilogativa:

- **i Danni materiali e diretti all’Hardware posseduto dall’Assicurato;**
- **i Costi sostenuti dall’Assicurato di seguito disciplinati,**

avvenuti a seguito di Evento Cyber che abbia colpito il Sistema Informatico dell’Assicurato, verificatosi e scoperto durante il periodo di assicurazione.

Sono costi indennizzabili:

- **Costi per Ripristino Rete**

i costi documentati sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna volti al ripristino delle caratteristiche di Disponibilità, Integrità e Confidenzialità previste al momento del Sinistro e compromessi a seguito dell’Evento Cyber del Sistema informatico, collaudato, installato e pronto per l’uso cui è destinato.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

- **Costi per ricostituzione Archivi Informatici**

i costi documentati e sostenuti per la ricostituzione degli Archivi Informatici persi o alterati a seguito dell’Evento Cyber, contenuti nell’Hardware.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non comprende il valore intrinseco dei Dati informatici.

Ci sono limiti di copertura

La ricostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal Tempo Zero; ove ciò non avvenga, all’Assicurato non spetta alcun Indennizzo.

- **Costi di Notifica - “Breach of privacy”**

i costi documentati e sostenuti al fine di dare adeguata comunicazione – anche se effettuata volontariamente dall’Assicurato – ai soggetti interessati e/o ad eventuali autorità competenti, in caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente a seguito di Evento Cyber che abbia colpito il Sistema IT dell’Assicurato.

La garanzia indennizza esclusivamente i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna per le operazioni di:

- indagine;
- raccolta informazioni;
- preparazione dei Dati;
- gestione delle comunicazioni con le autorità competenti e degli eventuali relativi adempimenti;
- necessarie alla suddetta comunicazione.

- **Costi di indagine - “Incident response”**

i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna finalizzati:

- ad individuare la causa e l’origine dell’Evento Cyber che abbia colpito il Sistema IT dell’Assicurato;
- a mettere in atto apposite azioni volte a minimizzare l’impatto, la propagazione e la durata dell’Evento Cyber.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

- **Beni non appartenenti al Contraente o in proprietà**

Con riferimento alla garanzia Danni materiali e diretti all’Hardware posseduto dall’Assicurato questa assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.



Indennizzo in forma specifica

Gli indennizzi relativi ai Costi sostenuti dall'Assicurato di cui al presente art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale" possono avvenire a scelta dell'Assicurato **in forma specifica mediante l'intervento di una società specializzata convenzionata con Generali Italia**. I termini di tale opzione sono riportati all'art. 1.2 "Indennizzo in forma specifica" delle "Norme che operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

I costi sono indennizzati con i seguenti limiti:

- In caso di ricorso all'indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Con rete convenzionata";
- In caso di mancato ricorso all'indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella medesima Scheda Riepilogativa alla voce "Senza rete convenzionata".

L'eventuale quota di costi indennizzabili eccedenti i limiti di indennizzo resta a carico dell'Assicurato.

In ogni caso l'indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) esclusivamente per le fattispecie di danno sotto elencate:

- Danni a Sistemi Informatici di terzi;
- Perdite Patrimoniali;
- Danni Non Patrimoniali;

e di seguito disciplinate, involontariamente cagionate a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber, che abbia colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da Evento Cyber dolosamente compiuto da persone del cui operato l'Assicurato risponda ai sensi di legge.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia risarcisce, per tutte le fattispecie di danno sotto elencate, una somma superiore a quella indicata nella Scheda Riepilogativa in relazione a uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa.

In caso di coesistenza di più richieste di Risarcimento da parte di terzi pervenute all'Assicurato e riferibili ad un medesimo Evento Cyber, le stesse sono considerate come un unico Sinistro.

Danni a Sistemi Informatici di terzi

Questa garanzia opera per il danneggiamento, distruzione o alterazione di Sistemi Informatici di terzi non detenuti o gestiti dall'Assicurato, nonché delle apparecchiature dallo stesso direttamente controllate.

La garanzia opera altresì per il danneggiamento, distruzione o alterazione di Dati contenuti nell'Hardware di terzi, non detenuti o gestiti dall'Assicurato, con l'intesa che **per tale fattispecie essa opera limitatamente alle spese necessarie per la ricostruzione degli archivi, o parti di archivio, danneggiati.**

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per i danni a terzi da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo dei beni danneggiati o distrutti e di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, in nessun caso Generali Italia risarcirà un importo superiore a euro 10.000,00 per danneggiato.

Possono essere assicurati i danni ai sistemi informatici di terzi nel caso che un Evento Cyber si propaghi dal Sistema Informatico verso l'esterno, interessando altri sistemi?

Sì, è possibile assicurare i danni cagionati a sistemi informatici di terzi (non detenuti o gestiti dall'Assicurato), a seguito di Evento Cyber che abbia colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

Perdite Patrimoniali



Questa garanzia opera per le seguenti fattispecie di Perdite Patrimoniali che possano derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza. **Detto elenco è tassativo:**

- quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi del terzo;

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;

- maggiori spese documentate e sostenute per il temporaneo rimpiazzo di beni o servizi di cui il terzo abbia dovuto interrompere o sospendere l'utilizzo;

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;

- sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo.

Ci sono limiti di copertura

La sottrazione o l'uso fraudolento devono verificarsi non oltre le 48 ore successive al Tempo zero.

La garanzia non è operante se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato l'Assicurato risponda ai sensi di legge.

Gli obblighi di cui alla presente garanzia si intendono riferiti a contratti stipulati antecedentemente alla manifestazione dell'Evento Cyber o comunque alla conoscenza dello stesso da parte dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a euro 5.000,00 per danneggiato.

Possono essere assicurati i danni per i mancati ricavi sofferti da terzi e imputabili all'Assicurato a causa di un Evento Cyber da quest'ultimo subito?

No, si tratta di una perdita patrimoniale che non è indennizzabile in assenza di danno materiale al Sistema Informatico del terzo. Le tipologie di perdite patrimoniali indennizzabili sono solo quelle espressamente elencate in questa garanzia: per esempio è indennizzabile la quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.

Danni Non Patrimoniali

Questa garanzia opera per il danno non patrimoniale a terzi qualora a seguito dell'Evento Cyber l'Assicurato sia imputabile di illecito trattamento di dati personali (violazione della Normativa sulla Privacy), anche qualora detti illeciti avvengano mediante utilizzo fraudolento, a seguito di furto o appropriazione indebita perpetrati da terzi in occasione dell'Evento Cyber, dell'Identità Digitale dell'Assicurato su Social Media e aree Internet pubbliche.

Come opera la copertura

Questa garanzia opera se i Dati coinvolti dal Sinistro, quando già detenuti dall'Assicurato, sono trattati nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge e in particolare con il consenso al trattamento da parte degli interessati.

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Art.1.3 Protezione Legale da Evento Cyber

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare **800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Consulenza telefonica



DAS offre un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste dalla Garanzia Cyber Risk, tramite il numero verde **800 562 562** (dall'estero **+39 045 83 92 721**). L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti. In particolare, qualora l'Evento Cyber causi una violazione di dati personali legittimamente trattati dall'Assicurato, la consulenza telefonica è estesa a un parere utile all'Assicurato per effettuare le notifiche di legge all'autorità di controllo e agli interessati.

Copertura assicurativa

Generali Italia, per il tramite di DAS, assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa per questa garanzia ed alle condizioni di seguito indicate:

1. l'onere delle spese per assistenza giudiziale conseguenti al verificarsi di un Evento Cyber, che abbia colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato e che abbia perpetrato:
 - violazione dei dati personali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detenga lecitamente i dati (Data Breach come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni);
 - furto d'identità e/o utilizzo contrario alla legge da parte di terzi di dati personali o comunque di credenziali di accesso a servizi di pagamento digitali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detenga lecitamente i dati;
dando luogo a:
 - procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
 - procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per Delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o di derubricazione del reato, **ferma restando l'esclusione per tutti i casi di Estinzione del reato**;
 - opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze a Reg. UE 2016/679 e normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. l'onere delle spese per assistenza stragiudiziale conseguenti al verificarsi di un Evento Cyber, che abbia colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato dando luogo a:
 - vertenze relative a danni che l'Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui illecito extracontrattuale;
 - vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali del fornitore del Sistema Informatico dell'Assicurato.In caso di vertenza tra Assicurati la garanzia verrà prestata esclusivamente a favore del Contraente in persona del proprio titolare o legale rappresentante.

Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Ci sono limiti di copertura

In caso di coesistenza di più vertenze, le seguenti fattispecie sono considerate un'unica vertenza:

- **due o più vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse al medesimo Evento Cyber;**
- **due o più procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento Cyber;**
- **più violazioni successive della stessa natura dovute al medesimo Evento Cyber.**

Per la copertura di cui al punto 1. sono oggetto della garanzia tassativamente le seguenti voci di spesa:



- per l'intervento di un legale incaricato della gestione della vertenza; qualora il fatto dannoso si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia indicati all'Art. 4.1 "Estensione territoriale", l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, sono comprese:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- gli oneri relativi a ogni genere di sanzione;
- gli oneri fiscali (per esempio bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

La Garanzia Cyber Risk non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni a carattere punitivo (quali ad es. "punitive and/or exemplary damages") di ogni genere e specie;
- b) danni derivanti da impiego o detenzione di sostanze radioattive nonché verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

- c) danni verificatisi in occasione di insurrezione, tumulti popolari, sommosse, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- d) qualunque tipo di importo o pagamento di qualunque natura corrisposto a seguito di estorsione o ricatto;
- e) Danni corporali di qualsiasi tipo;
- f) qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Inoltre l'Assicurazione non comprende:

- per la garanzia di cui all'art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale", i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da dolo dell'Assicurato o dei dirigenti preposti dall'Assicurato quali responsabili dell'esercizio e dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 24 ore, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le Credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato



- per la garanzia di cui all'art. 1.2 "Responsabilità civile da Evento Cyber", i danni conseguenti al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro
- per la garanzia di cui all'art. 1.3 "Protezione legale da Evento Cyber", le vertenze relative a imputazioni per Fatto doloso dell'Assicurato salvo che il giudizio si concluda con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o di derubricazione del reato



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La garanzia non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne non rientranti nel Sistema informatico dell'Assicurato;
- interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell'Assicurato, incluso l'utilizzo di servizi di cloud computing;
- vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato;
- utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
- raccolta o acquisizione volontaria e illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- furto, violazione, divulgazione di qualsiasi proprietà intellettuale.

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

- danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore, e il gestore della Rete se non coincidente con l'Assicurato;
- danni derivanti dall'utilizzo di Credenziali di Default, non modificate dall'Assicurato;
- danni cagionati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale", la copertura non comprende altresì i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- ogni tipo di operazione dispositiva su conti di pagamento (conti di cui l'Assicurato è titolare presso un istituto finanziario e dai quali l'Assicurato o una persona fisica o giuridica dallo stesso autorizzata può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi).

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, fatta eccezione per gli interventi strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le medesime modalità;
- i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software;
- danni verificatisi durante l'impiego, trasporto o trasferimento dell'Hardware al di fuori dei luoghi indicati in Polizza fatta eccezione per le componenti Hardware ad impiego mobile;
- danni a beni non rientranti nella definizione di Sistema Informatico;
- Evento Cyber che abbia colpito sistemi di terzi, di clienti o di fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo. Restano in tal caso indennizzabili i soli Costi di Notifica - "Breach of privacy" conseguenti alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato sia qualificabile come titolare del trattamento.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.2 "Responsabilità civile da Evento Cyber" la copertura non opera di:

- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste obbligatoriamente da norme di legge;
- danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:



- inquinamento;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- d) danni derivanti dall'attività di gestione di patrimoni;
- e) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, salvo che l'Assicurato provi di aver messo in opera tutti i mezzi a sua disposizione per operare la rimozione;
- f) danni compiuti o subiti dalle seguenti persone:
- il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);
 - le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.3 "Protezione legale da Evento Cyber" la copertura non opera in caso di:

- procedure arbitrali;
- vertenze contrattuali salvo quelle espressamente previste nell'art.1.3 stesso.

Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk

In caso di Sinistro in cui si verifichino una o più delle seguenti situazioni:

1. l'Assicurato non sia in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;
2. il Sistema Informatico non sia dotato di apposito Firewall o che lo stesso non sia stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software;
3. l'Assicurato non effettui regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza;
4. non sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione:
 - un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche;
 - un Contratto di Manutenzione per il Software,oppure che in assenza di tali Contratti, la manutenzione sia effettuata con risorse interne dedicate come risultante da organigramma ufficiale;

in luogo degli Scoperti e Franchigie riportati nella Scheda Riepilogativa, ciascuna garanzia opererà previa applicazione di uno Scoperto pari al 30% con il minimo di euro 1.000,00 per ciascun Sinistro, salvi eventuali maggiori limiti previsti in Polizza.

Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless

In caso di Compromissione di connessioni o Reti Wireless la garanzia opera esclusivamente a condizione che l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfi i requisiti minimi di seguito indicati:

- protezione tramite protocollo WPA2;
- implementazione di un meccanismo di controllo di accesso alla Rete basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche MAC Address) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete.

Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus

La garanzia resta sospesa qualora, decorsi 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), esso non sia stato caricato e installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile

In caso di Evento Cyber perpetrato per il tramite di un componente hardware ad impiego mobile sottratto



all'Assicurato a seguito di furto o rapina la Garanzia opera esclusivamente a condizione che:

- la componente sia dotata di funzionalità hardware dedicata alla crittografia (ad esempio funzionalità TPM)
- i Dati in essa contenuti siano protetti con algoritmo di crittografia;
- venga formalizzata la denuncia del furto o della rapina degli apparati alle competenti autorità entro 24 ore dalla data di scoperta del Sinistro.

Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware

In caso di danni cagionati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail, la garanzia opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 5.000,00 per ciascuna garanzia acquistata e per annualità assicurativa.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale è operante per i danni occorsi al Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito dei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

La garanzia Costi di Notifica - "Breach of privacy" opera anche per la violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi per i quali l'Assicurato sia qualificabile come titolare del trattamento e ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber è operante per gli Eventi Cyber che abbiano colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per i danni a terzi verificatisi in tutto il mondo.

La garanzia Protezione legale da Evento Cyber vale per gli Eventi Cyber che abbiano colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per le vertenze processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale previste dalla garanzia;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale previste dalla garanzia;
- in Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti per la consulenza telefonica.



Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

Art. 5.1 Calcolo del premio

Per le garanzie Responsabilità civile da Evento Cyber e Protezione legale da Evento Cyber, se attivata, il Contraente dichiara al momento dell'attivazione delle stesse il numero massimo di Addetti previsto per il periodo di durata della garanzia.

Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi vengono conteggiati come mezza unità mentre quelli con contratto di durata superiore ai sei mesi vengono conteggiati come unità intera.

Questo limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alle garanzie medesime, se operanti.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata della garanzia tale numero supera il limite indicato nella Scheda Riepilogativa, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 6 "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio – Codici attività" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO. Se l'Assicurato, non intenzionalmente, omette di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile se la variazione risulta non superiore al 50% del numero di Addetti indicato nella Scheda Riepilogativa con il minimo di 4 unità.

Se il numero di Addetti indicato nella Scheda Riepilogativa è inferiore a 5 unità, il limite di tolleranza è comunque



conteggiato a partire da 5 unità.

Come si determina il numero massimo degli Addetti?

Esempio

Un ristorante ha:

- Soci lavoratori: 2
 - Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
 - Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3
 - Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi: 4
- Determinazione numero massimo di Addetti da dichiarare: $2 + 1 + (3 \times 0,5) + 4 = 8,5$

Cosa succede in caso di variazione del numero degli addetti?

Esempio 1

- Numero addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 5
- Numero di addetti effettivi: 12

La garanzia è operante.

Esempio 2

- Numero addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 5
- Numero di addetti effettivi: 20

La garanzia è operante ma il risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il premio calcolato in funzione di 10 Addetti e il premio calcolato in funzione di 20 Addetti:

- Premio per 10 addetti: euro 200, premio per 20 addetti: euro 300
- Rapporto tra i premi versati e dovuti $2/3$ (euro $200/300$)

Risarcimento dovuto ridotto di $1/3$.

Art. 5.1 Calcolo del premio

Per le garanzie Responsabilità civile da Evento Cyber e Protezione legale da Evento Cyber, se attivata, il Contraente dichiara al momento dell'attivazione delle stesse il valore massimo annuo dei Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni, previsto per il periodo di durata della garanzia e detto valore massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alle garanzie medesime, se operanti.

Che obblighi ho

Qualora nel corso della durata della garanzia in relazione ad una o più annualità il valore dei Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni eccede il valore massimo indicato nella Scheda Riepilogativa l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 6 "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio – Codici attività" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO. Se l'Assicurato non intenzionalmente, omette di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile se la variazione risulta non superiore al 20%.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle Garanzie

Garanzia Danni al Sistema Informatico

Opera per gli Eventi Cyber verificatisi e scoperti in corso di efficacia della garanzia.

Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber

Opera esclusivamente per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza in conseguenza di Eventi Cyber verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analogo garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza sostituita ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le richieste di



Risarcimento di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituyente anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di Risarcimento originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Garanzia Protezione legale da Evento Cyber

Opera per le vertenze determinate da Eventi Cyber verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione a condizione che l'Assicurato sia venuto a conoscenza di dette vertenze entro 6 mesi dalla cessazione di questa Polizza.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza sostituyente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le vertenze di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituyente anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Art. 6.2 Facoltà di recesso - Garanzie Cyber Risk

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie Cyber risk con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo 8 "Comunicazioni tra le parti" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ACTIVE Impresa Commercio riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

(SEZIONE OPZIONALE)



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Diaria da interruzione dell'attività

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia di riferimento (Danni alle Macchine elettroniche e - se attiva - Danni al Sistema Informatico aziendale), che provoca l'interruzione totale dell'attività di vendita dell'Assicurato, Generali Italia paga all'Assicurato stesso per ogni ubicazione assicurata oggetto della chiusura totale, l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa per i giorni effettivi di inattività totale. La Diaria è corrisposta anche se gli eventi coperti dalle Garanzie attivate sopra indicate comportano un danno a immobili e a enti mobili vicini tale da impedire o rendere difficoltoso l'accesso ai locali dell'esercizio assicurato.

- Eventi straordinari e Impianti
- Eventi atmosferici

Aumento dell'importo dell'indennizzo per le festività natalizie

Si conviene che l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa è maggiorato del 15% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 30 novembre alle ore 24 del 10 gennaio.

Spese per il riavvio dell'attività

Se l'interruzione forzata e totale dell'attività di vendita si prolunga per oltre 15 giorni, Generali Italia paga le spese supplementari necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa, secondo i seguenti termini e condizioni:

- a) se si rende necessario comunicare il trasferimento a un nuovo indirizzo o promuovere la riapertura dell'esercizio (compresa la pubblicità effettuata tramite stampa, radiodiffusione locale, affissioni o dépliant), Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese di pubblicità e promozione necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino a un massimo di 2.500,00 euro per Sinistro;

- b) se si rende necessario l'intervento di personale per riavviare l'attività (per esempio risistemare le vetrine, riempire gli scaffali, riassortire la composizione del magazzino), Generali Italia paga le spese sostenute per lavoratori in regime di somministrazione.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino ad un massimo di 2.500,00 euro per Sinistro.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale¹.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.

Sono inoltre esclusi i danni che derivano da prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne come norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si



trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con l'applicazione di una Franchigia di 3 giorni; la diaria giornaliera non è pertanto dovuta per i primi 3 giorni di inattività, compreso quello del Sinistro;
- per un'interruzione massima complessiva di 90 giorni.

Inoltre, se nel periodo di tempo considerato l'Assicurato esercita in altri luoghi un'attività totalmente o parzialmente sostitutiva, l'Indennizzo dovuto è ridotto del 30%.

Danni indiretti

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia Danni alle Macchine elettroniche (Garanzia di riferimento), Generali Italia paga all'Assicurato un Indennizzo supplementare a titolo di danni indiretti pari al 20% dell'Indennizzo liquidato, in base alla suddetta Garanzia di riferimento, per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con la relativa Partita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia non paga, per ogni Partita, importo maggiore della relativa somma assicurata, anche se l'importo dell'Indennizzo per Danni materiali e diretti aumentato del predetto 20% è superiore.



Cosa vuol dire indennizzare con il limite della Somma assicurata?

Esempio

Somma assicurata con la Partita "Macchine elettroniche": 100.000,00 euro

Indennizzo per Danni materiali e diretti: 90.000,00 euro

Indennizzo forfettario per Danni indiretti: 18.000,00 euro (pari al 20% di 90.000,00 euro)

Indennizzo totale teorico: 108.000,00 euro (pari a 90.000,00 euro + 18.000,00 euro)

Indennizzo totale effettivo: 100.000,00 euro (pari alla somma assicurata con la Partita "Macchine elettroniche")

Maggiori spese

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia di riferimento Danni alle Macchine elettroniche che provoca l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, Generali Italia paga all'Assicurato le spese straordinarie documentate che lo stesso ha dovuto sostenere per proseguire l'attività per la sola differenza tra:

- le spese sostenute
- le normali spese necessarie alla prosecuzione dell'attività che avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

Come opera la copertura

Per questa copertura non opera la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di assicurazione parziale¹.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.

Sono esclusi, inoltre, i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.

Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.



Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro;
- col limite di Indennizzo riportato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

¹ Ovvero senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

¹ Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile



CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione delle Garanzie In Attività - Cyber Risk e della Garanzia In Continuità - Danni da interruzione di esercizio può essere effettuata **solo se è attiva la Garanzia Danni alle Macchine Elettroniche. La disattivazione della Garanzia Danni alle Macchine Elettroniche comporta la disattivazione dell'intero Modulo Protezione Digitale.**

L'attivazione della Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber può essere effettuata **solo se è attiva la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale. La disattivazione della Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale comporta la disattivazione della Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber.**

L'attivazione della Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber può essere effettuata **solo se è attiva la Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber. La disattivazione della Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber comporta la disattivazione della Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber.**

La parte della copertura prestata con la Garanzia Diaria da interruzione dell'attività che ha come Garanzia di riferimento Danni al Sistema Informatico aziendale, cessa se quest'ultima viene meno.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 recesso in caso di sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 8 "Comunicazione tra le Parti" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO;
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

Non è prevista la facoltà del Contraente o di Generali Italia di recedere per Sinistro che riguarda solo la Garanzia Prevenzione e Assistenza.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

NORME CHE OPERANO OPERANO IN CASO DI SINISTRO Prevenzione e Assistenza



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

Accesso al portale Digitale Sicuro

Per utilizzare il portale Digitale Sicuro è necessario accedere all'Area Clienti (disponibile dal sito www.cattolica.it o dall' App MyCattolica, scaricabile tramite app store), selezionare la propria polizza e, nella sezione relativa al Modulo Protezione Digitale, utilizzare il tasto "Vai a Digitale Sicuro" per essere indirizzato sul portale Digitale Sicuro.

L'accesso ai servizi può essere effettuato tramite il portale Digitale Sicuro che richiede:

- un browser Internet in grado di supportare il criptaggio a 128-bit;
- un account di posta elettronica;
- una connessione internet compatibile con quanto sopra indicato;
- capacità di archiviazione sufficiente sul disco fisso del proprio computer.

L'accesso al portale consente all'Assicurato la registrazione dei dati aziendali oggetto del monitoraggio di cui all'art.1.2 Garanzia Digitale Sicuro delle Condizioni Specifiche Prevenzione e Assistenza.

L'utente che si registra e accede ai servizi, ne accetta le condizioni d'uso in ogni parte.

Come contattare la Struttura Organizzativa

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni solo **dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:

- dall'Italia al numero verde 800 572 572
- dall'estero al numero +39 02 5824 0565

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- a) nome e cognome, ragione o denominazione sociale;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- c) numero di Polizza;
- d) indirizzo del luogo in cui si trova;
- e) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Polizza.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di Polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare



il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali¹. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia²;
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza³;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza perciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Per la garanzia Furto, in aggiunta a quanto sopra indicato, l'Assicurato o il Contraente deve:

- f) fare denuncia all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;
- g) dare la dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivategli.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a), b) o f) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁴.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.



Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati, distrutti o sottratti - al momento del Sinistro è ottenuto stimando il "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.

Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per le **Macchine elettroniche escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro "valore a nuovo" per i beni per i quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante - senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";
- per l'**Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro "valore a nuovo" per i beni per i quali non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante - senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";



Inoltre:

- per il **Software** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi;
- per gli **Archivi informatici** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricostruzione dei dati.

Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, valutato in base ai criteri dell'art. 1.5, eccedeva al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

Per Valori, Archivi e Supporti informatici l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁵ verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.10 Recuperi

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne abbia notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Generali Italia ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art.1914 del Codice civile
- dall'art.1.3 "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile".

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

La denuncia di Sinistro in ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'Indennizzo in forma specifica) deve essere effettuata con una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA** al numero verde 800 572 572 (dall'estero +39 02 58 240 565), attivo dalle ore 09:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, in cui un operatore:
 - raccoglie la segnalazione di quanto accaduto,



- comunica le informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia,
- fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;

2. DENUNCIA SCRITTA con le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, inviata per posta elettronica all'indirizzo mail:

- cyber.sinistri@generali.com per le Garanzie *Danni al Sistema informatico aziendale e Responsabilità Civile da Evento Cyber*;
- sinistri@das.it per la Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber*

L'Assicurato deve comunicare l'accadimento del Sinistro esclusivamente con le modalità sopra indicate, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE

Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica

In caso di Evento Cyber l'Assicurato, fermo quanto stabilito dal successivo articolo Obblighi in caso di Sinistro, ha facoltà di accedere all'assistenza tecnica fornita da società specializzate convenzionate con Generali Italia per le seguenti prestazioni:

- Costi di Indagine – “Incident Response”;
- Costi Ripristino Rete;
- Costi Ricostituzione Archivi.

Per le prestazioni Costi di Notifica - “Breach of privacy”, Costi per certificazione PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), Costi per Tutela Reputazionale, l'assistenza tecnica fornita dalle società specializzate convenzionate opera solo per le attività istruttorie propedeutiche all'assolvimento di obblighi direttamente da parte dell'Assicurato.

Il costo dell'intervento, entro i limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa, è a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dal Codice civile (Obbligo di salvataggio) **in caso di Sinistro indennizzabile in base alla copertura assicurativa.**

Come attivare il servizio in caso di Sinistro

- L'Assicurato deve **denunciare l'evento a Generali Italia**, con le modalità previste dal precedente articolo Denuncia di Sinistro e fornire il proprio nominativo, il numero della Polizza e un recapito telefonico. **In questa occasione, l'Assicurato comunica se intende avvalersi dell'Indennizzo in forma specifica e Generali Italia propone la società specializzata incaricata dell'intervento;**
- Se l'Assicurato accetta la proposta e viene designata la società specializzata: in caso di Sinistro, la stessa fornisce supporto telefonico, anche con eventuale intervento presso la sede dell'Assicurato, nel corso del quale vengono concordati tempi e modalità di intervento della prestazione prevista, al fine di consentire il rapido riavvio delle attività;
- I costi relativi a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza, **previa conferma dell'operatività di Polizza**, possono essere rimborsati alla società specializzata direttamente da Generali Italia **con delega al pagamento appositamente sottoscritta dall'Assicurato;**
- la società specializzata opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di intervento sui sistemi informatici di terzi. Le procedure di intervento sono sempre guidate dalle “best practices” internazionali in materia di sicurezza informatica.

L'Assicurato, a proprio carico, ha facoltà di concordare direttamente con la società specializzata eventuali ulteriori interventi non riconducibili a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza.

Generali Italia non è responsabile degli interventi effettuati dalla società specializzata.

Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro

In ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) l'Assicurato o il Contraente al verificarsi di un sinistro deve:

- a) se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, denunciarlo alle competenti Autorità;
- b) conservare le tracce ed i residui del Sinistro, relativi ai danni all'Hardware, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità ;



- c) fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti che il Sistema IT ha tracciato, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il Sinistro e che individuano e provano il meccanismo e le modalità dell'Evento Cyber;
- d) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge⁶;
- e) comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo⁷

Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 "Comunicazioni tra le Parti" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che;

- esagera dolosamente l'ammontare del danno
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti
- altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno per Generali Italia ed uno per il Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza (Perizia Collegiale).

Ciascun Perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà, in caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 1.6 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio non comunicate nella forma prevista all'art. 8 "Comunicazioni tra le Parti" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ACTIVE Impresa Commercio riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'articolo Obblighi in caso di Sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'articolo Determinazione del danno;
- e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.5 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri



Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per l'Hardware e per ciascun costo secondo le norme che seguono:

- **Danni materiali e diretti all'Hardware**

Si considera il costo di riparazione con il massimo:

- del "valore a nuovo" per i beni per i quali non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
- **per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo".**

La Garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto", senza quindi applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

- **Costi per ripristino Rete**

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per ripristino Rete) della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale") in cui venga **obbligatoriamente riportata la data degli interventi effettuati.**

- **Costi per ricostituzione Archivi informatici**

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per ricostituzione Archivi informatici) della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale".

Si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati perduti e il ripristino del Software perduto sino all'ultimo stadio di modifica dello stesso.

- **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi di Notifica - "Breach of privacy") della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale".

- **Costi di indagine - "Incident response"**

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi di indagine - "Incident response") della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale"), **in cui venga obbligatoriamente riportata la data dell'intervento o del noleggio.**

Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro **30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà l'Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER

Art. 1.10 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

- al pagamento;



- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente, dell'Assicurato o di entrambi relativamente al Sinistro Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.11 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo *Obblighi in caso di sinistro*. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.12 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati

La Garanzia vale fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione a ciascuna fattispecie di danno (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 1.10 "Gestione della vertenza di danno e spese legali", con l'intesa che in nessun caso per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa (o minor periodo di durata del contratto) Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore al Massimale annuo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Sono salvi differenti limiti di Risarcimento previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Detti Massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Se è prevista l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo/risarcimento pattuito.

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER

Art. 1.13 Modalità di gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, se prevista dalla Garanzia, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato, se richiesto da DAS, deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- b) se la composizione amichevole non riesce o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato e fornirgli allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.**



- d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato**. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Art. 1.13 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve:

- a) **denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **avvisare DAS e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito;**
- d) **ottenere conferma a procedere da parte di DAS prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato;**
- e) **astenersi dal concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, Transazioni o accordi a definizione della controversia che prevedono a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS rimborsa gli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Art. 1.14 Termini di liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro **30 giorni**:

- liquida le spese in copertura;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Art. 1.15 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.16 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può comunque procedere per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto in Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione³.

Art. 1.17 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre **spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato.**



Art. 1.18 Limiti di Indennizzo

Il “Massimale per Sinistro” indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Evento Cyber.

Il “Massimale per annualità assicurativa” indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per più Eventi Cyber che si verificano in una stessa annualità assicurativa.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN CONTINUITÀ - GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Per le Garanzie:

- Diaria per interruzione di attività
- Danni indiretti
- Maggiori spese

se attivate, si applicano le NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO previste per le rispettive Garanzie di riferimento.

¹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

² Art. 1914 del Codice civile.

³ Art. 1913 del Codice civile.

⁴ Ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

⁵ A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile.

⁶ Art. 1914 del Codice civile

⁷ Art. 1915 del Codice civile